



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Ordinanza: / 3462/07**  
**Registro Generale: 5349/2007**

**Sezione Sesta**

**composto dai Signori:** Pres. Gaetano Trotta  
Cons. Carmine Volpe Est.  
Cons. Luciano Barra Caracciolo  
Cons. Aldo Scola  
Cons. Roberto Giovagnoli

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **03 Luglio 2007** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE*  
rappresentato e difeso dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*  
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*

**contro**

[OMISSIS]

rappresentati e difesi dall'*Avv.* [OMISSIS]

[OMISSIS] non costituitisi;

**interveniante ad opponendum**

[OMISSIS]

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti* [OMISSIS]

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS n. 2849/2007* , resa tra le parti, concernente *INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

[OMISSIS].

Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti [OMISSIS].

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 ha superato quanto disposto dalla l.n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), e che, con riguardo alle graduatorie di cui trattasi, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti;

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5349/2007 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 03 Luglio 2007

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO